

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001453	14/07/2025

OGGETTO: AREA GESTIONE RISORSE UMANE- Presa d'atto ed esecuzione ordinanza cautelare Tribunale di Bari sez. Lavoro R.G. 6550/2025

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250001677 DEL 14/07/2025



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 14/07/2025 10:32 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 14/07/2025 10:36 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 14/07/2025 10:54 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 14/07/2025 10:49 Luigi FRUSCIO

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **14/07/2025**

Unità Operativa Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione  
 Firmato Digitalmente il 14/07/2025 10:54  
 Raffaele IORIO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>AREA GESTIONE RISORSE UMANE- Presa d'atto ed esecuzione ordinanza cautelare Tribunale di Bari sez. Lavoro R.G. 6550/2025</b>
-----------------	---

Il Direttore Generale

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria della competente U.O.S. G.A.P.C. e della proposta formulata dalla Direttrice AGRU, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO che, con ricorso ex art. 414 c.p.c., con istanza cautelare ex artt.669 bis e sexies 700 c.p.c., il medico pediatra identificato nel "file privacy" non soggetto a pubblicazione, impugnava la deliberazione n. 527 del 14/03/2025, con la quale la ASL BA effettuava la rilevazione delle zone carenti ordinarie di medicina pediatrica per l'anno 2025, contestando la graduazione delle domande pervenute aventi ad oggetto il trasferimento per mobilità interna nel Comune di Altamura, per essere stato considerato ai fini della procedura il criterio dell'anzianità complessiva di servizio anziché quello dell'anzianità di incarico convenzionale nella ASL BA, determinando la collocazione del pediatra de quo al secondo posto anziché al primo della graduatoria dei candidati alla mobilità intraaziendale;

VISTA l'ordinanza cautelare emessa in data 08/07/2025, con la quale il Tribunale di Bari sez. lavoro, accertato il fumus bonis iuris ed il periculum in mora, ha disposto la disapplicazione della deliberazione n. 537 del 14/03/2025, nella parte in cui, ai fini dell'assegnazione della sede, la ASL BA ha utilizzato erroneamente il criterio dell'anzianità complessiva di servizio in luogo di quello dell'anzianità di incarico convenzionale con la ASL BA, dichiarando il diritto del ricorrente all'assegnazione provvisoria presso la sede di Altamura ed ordinando all'amministrazione l'adozione dei provvedimenti consequenziali;

VISTA la nota dell'08/07/2025 con la quale l'avv. Fabio Cardanobile ha chiesto, in nome e per conto dell'odierno ricorrente, l'esecuzione della suddetta ordinanza cautelare disponendo l'assegnazione provvisoria dello stesso presso il Comune di Altamura con decorrenza dal 15/07/2025;

ACCERTATO che non è possibile disporre l'assegnazione provvisoria del ricorrente presso il Comune di Altamura con decorrenza dal 15/07/2025, atteso che l'art. 32 comma 3 dell'ACN 2024, nel disciplinare le procedure per l'assegnazione di incarichi di medicina pediatrica, stabilisce che lo spostamento dello studio da parte del pediatra trasferito potrà aver luogo esclusivamente con l'inizio dell'attività convenzionale del nuovo inserito nella sede lasciata vacante dal precedente pediatra trasferito;

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto della predetta ordinanza emessa in data 08/07/2025 dal Tribunale di Bari sez. lavoro e di dover conseguentemente provvedere a comunicare, ai competenti uffici regionali, l'ambito territoriale che si rende carente a seguito del trasferimento del ricorrente dal Comune di Santeramo in Colle al Comune di Altamura, perché si proceda alla relativa pubblicazione sul BURP e quindi alla copertura dell'incarico sul predetto Comune di Santeramo in Colle, provvedendo solo successivamente al trasferimento del ricorrente presso la sede di Altamura e garantendo, nelle more dell'espletamento dell'intera procedura, l'assistenza pediatrica presso quest'ultima sede attraverso un incarico provvisorio già assegnato alla dott.ssa Muciaccia Rosalia con deliberazione n. 1394 del 02/07/2025 e n. 5604 del 04/07/2025, con decorrenza dal 14/07/2025 e fino al termine dell'intera procedura;

RITENUTO di dover revocare la nota prot. n. 36347 del 19/03/2025, con la quale, a seguito dell'adozione del provvedimento deliberativo n. 527 del 14/03/2025, veniva comunicato l'accoglimento dell'istanza di mobilità interna dal Comune di Gravina in Puglia al Comune di Altamura presentata dalla pediatra collocata al primo posto della graduatoria dei candidati alla mobilità intraziendale e conseguentemente confermare l'incarico di quest'ultima nel Comune di Gravina in Puglia;

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### **DELIBERA**

Assunto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e confermato:

- di prendere atto dell'ordinanza cautelare emessa in data 08/07/2025 dal Tribunale di Bari sez. lavoro R.G. 6550/2025, con la quale viene disposta la disapplicazione della deliberazione n. 527 del 14/03/2025, per la sola parte in cui è stato negato al ricorrente il trasferimento per mobilità interna dal Comune di Santeramo in Colle al Comune di Altamura e viene conseguentemente riconosciuto il diritto all'assegnazione provvisoria presso quest'ultima;
- di dare esecuzione all'ordinanza di cui sopra provvedendo a comunicare ai competenti uffici regionali l'ambito territoriale che si rende carente a seguito del trasferimento del ricorrente dal Comune di Santeramo in Colle al Comune di Altamura perché si proceda alla relativa pubblicazione sul BURP ed alla copertura dell'incarico sul predetto Comune di Santeramo in Colle;
- di provvedere all'assegnazione provvisoria dell'incarico di medicina pediatrica presso la sede del Comune di Altamura in favore del medico identificato nel "file privacy" non soggetto a pubblicazione, contestualmente all'inizio dell'attività convenzionale del nuovo inserito nell'ambito carente del Comune di Santeramo in Colle, giusta art. 32 comma 3 dell'ACN 2024, fatto salvo l'esito contrario del giudizio di merito;
- revocare la nota prot. n. 36347 del 19/03/2025 con la quale a seguito dell'adozione del provvedimento deliberativo n. 527 del 14/03/2025, veniva comunicato l'accoglimento dell'istanza di mobilità interna dal Comune di Gravina in Puglia al Comune di Altamura presentata dalla pediatra collocata al primo posto della graduatoria dei candidati alla mobilità intraziendale e conseguentemente confermare l'incarico di quest'ultima nel Comune di Gravina in Puglia;
- di confermare l'incarico provvisorio di medicina pediatrica presso il Comune di Altamura, conferito alla dott.ssa Muciaccia Rosalia con deliberazione n. 1394 del 02/07/2025 e n. 5604 del 04/07/2025 con decorrenza dal 14/07/2025 fino al termine dell'intera procedura;
- di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis, l. 241/90, artt. 6,7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO –tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis, d.lgs. 165/2001.

Il Dirigente della struttura operativa proponente, nel sottoscrivere il presente provvedimento dà atto che lo stesso non comporta oneri finanziari a carico dell'Azienda in quanto trattasi di somme già consolidate.

#### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

#### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

#### ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

#### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

**PROPOSTA N.RO 20250001677 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250001453 DEL 14/07/2025**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Posizione Organizzativa - Titolare IFO	Renna Rossana	 Firmato digitalmente il 14/07/2025 08:46
Responsabile UOS/UOSD	Quaranta Anna Maria	 Firmato digitalmente il 14/07/2025 09:48
Direttore/Responsabile di Struttura	Quaranta Anna Maria	 Firmato digitalmente il 14/07/2025 09:49